

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) BENEDETTI	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 25/02/2025

FATTO

1. Con riferimento a un rapporto di finanziamento su cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 19.2.2020 (TAN 4,38%), il ricorrente provvedeva (nell'anno 2024) all'estinzione anticipata, in corrispondenza della rata n. 49 (su 120 previste).
2. All'esito della chiusura anticipata del rapporto e della retrocessione degli oneri, il ricorrente (tenuto conto di quanto già ricevuto) lamentava la mancata restituzione di quanto interamente ad esso dovuto a titolo di parziale rimborso dei costi del credito.
3. Dopo aver chiesto all'intermediario il rimborso dei costi in questione, con reclamo del 13.9.2024, e averne ricevuto riscontro negativo (20.9.2024), presentava, quindi, il ricorso introduttivo della procedura davanti all'*Arbitro bancario finanziario*, chiedendo il rimborso, *pro quota*, dei costi di intermediazione (per euro 275,09) e delle spese di istruttoria (per euro 482,80). Chiedeva, inoltre, la restituzione di quanto versato (euro 184,84) per commissione di estinzione anticipata (ritenendola non dovuta nel caso – come nella specie – di rinnovo del contratto con altro intermediario), per un totale complessivo di euro 942,73, oltre interessi.
4. Ha resistito l'intermediario, asserendo di avere già rimborsato quanto dovuto, specificando che:
 - le *spese di istruttoria* fanno riferimento alle attività di pre-analisi, nell'ambito della quale si accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa: hanno quindi natura non ricorrente e non sono retrocedibili.

- i *costi di intermediazione* non rientrano tra gli oneri rimborsabili, in quanto inerenti a prestazioni di terzi in favore del consumatore già integralmente eseguite e l'intermediario risulterebbe anche carente di legittimazione passiva in merito alla relativa richiesta; Nelle argomentazioni difensive, l'intermediario ha inoltre evidenziato che le conclusioni esposte risulterebbero avvalorate dalla recente sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-555/21, in cui la Corte, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE, ha in sostanza chiarito che il consumatore, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito immobiliare, ha diritto al rimborso dei soli costi *recurring*, effettivamente dipendenti dalla durata del contratto stesso, e non anche di quelli *up front*, preliminari o contestuali alla relativa conclusione; ed ha anche precisato che il consumatore otterrebbe un arricchimento privo di causa se potesse beneficiare delle prestazioni svolte dal soggetto finanziatore nella fase genetica del contratto (come le attività di istruttoria), senza però pagare alcun relativo corrispettivo, con la conseguenza che devono escludersi dal rimborso i costi *up front*. Ha inoltre asserito la necessità di fare riferimento all'art. 6-bis, comma 3, lett. b) del DPR n. 180/1950, in forza del quale resisterebbe ancora oggi la necessità di distinguere tra oneri *up front* e *recurring*, con esclusione dei primi dalla riduzione dei costi, in caso di restituzione anticipata. Ha aggiunto, poi, che i costi di intermediazione, in quanto volontariamente sostenuti dalla ricorrente (atteso che la stipulazione di finanziamenti verso cessione del quinto non richiede il ricorso ad intermediari del credito, avendo l'intermediario proprie filiali presenti in tutte le regioni italiane), non dovrebbero computarsi nei costi del credito e non sarebbero, quindi, rimborsabili. Quanto alla commissione di estinzione anticipata ha rilevato essere stata applicata in conformità delle vigenti disposizioni di legge, nulla dovendo, perciò, a tale titolo. Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso

DIRITTO

5. Ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente sia parzialmente da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

6. Preliminarmente, va evidenziato che, secondo un orientamento correttamente condiviso dai Collegi territoriali e conforme al principio espresso dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 6816 del 27 marzo 2018, la fonte del diritto al rimborso dei costi per estinzione anticipata è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-sexies del TUB. Talché, soggetto tenuto alla restituzione è comunque l'*accipiens* del pagamento di estinzione, ossia colui che ha gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento ed ha, anche, conseguentemente riscosso l'intero importo calcolato, ancorché vengano in rilievo oneri versati a terzi, come nel caso di provvigioni all'intermediario.

7. Più in generale, poi, va rilevato che l'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*) – come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021) – ha modificato l'art 125-sexies TUB prevedendo, per i contratti stipulati *successivamente* all'entrata in vigore della L. di conversione, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*".

Per contro, avuto riguardo ai finanziamenti stipulati *antecedentemente* alla sua entrata in

vigore, la novella ha disposto doversi continuare ad applicare "l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Senonché, la Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione – con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*»; al contempo, la Corte ha anche ritenuto doversi "concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla c.d. sentenza *Lexitor*, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia".

A questa disciplina occorre, nel caso di specie, fare riferimento.

8. All'esito del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno pacificamente ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021 (data di entrata in vigore del c.d. decreto "sostegni-bis").

La richiamata decisione del Collegio di coordinamento, in particolare, aveva chiarito che: "*il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*"; e che "*il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

9. Le conclusioni appena esposte rimangono invariate anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.

A questa soluzione non ostono né la recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, *Unicredit Bank Austria*) – atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione, essa trova fondamento nella specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (attenendo, quindi, a fattispecie certamente diversa da quella qui considerata) – né le disposizioni di cui al dpr n.180/1950, il cui art. 6-bis, introdotto dal D. Lgs. 19 settembre 2012 n.169, prevede che all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione debbano applicarsi le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e, dunque, anche l'art. 125-sexies di esso, che disciplina proprio il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

10. Al fine dell'applicazione di quanto sopra precisato va rilevato che:

- le provvigioni per l'intermediario, tenuto conto della descrizione contenuta nella documentazione in atti, hanno senz'altro natura *up front*;
- analogamente, anche le spese di istruttoria hanno, manifestamente, natura *up front*.

11. Quanto, poi, alla commissione di estinzione anticipata praticata (di euro 184,84) va rilevato che:

- la commissione è stata addebitata in conteggio estintivo per un importo pari a € 184,84, corrispondente all'1% del debito residuo così come previsto contrattualmente, senza che ricorra alcuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo normativamente previste;
- non è allegata documentazione utile a dimostrare che l'importo corrisposto dal ricorrente sia privo di oggettiva giustificazione causale;
- l'importo della commissione è stato calcolato sul debito residuo come determinato in conteggio estintivo;
- il debito residuo, ricostruito al netto delle riduzioni determinate nel prospetto sopra riportato, risulta non inferiore a € 10.000;
- il ricorrente non ha formulato contestazioni specifiche sul punto.

Si tratta, dunque, di commissione legittimamente praticata, nulla essendovi da restituire a questo titolo

12. Ne deriva che la somma da restituire da parte dell'intermediario resistente, calcolata in proporzione agli interessi in applicazione dei criteri già seguiti dal consolidato orientamento ABF, effettuati gli arrotondamenti necessari, ammonta, complessivamente, a euro 471,00 (euro 297,91 per spese di istruttoria; e euro 173,14 per provvigioni di intermediazione).

13. In ragione di quanto fin qui considerato, quindi, deriva che, in parziale accoglimento della domanda (diversa essendo la somma riconosciuta dal Collegio rispetto a quella, maggiore, reclamata dal ricorrente), l'intermediario resistente sarà tenuto a corrispondere al ricorrente – a titolo di riduzione del costo per rimborso anticipato – la somma di euro 471,00, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 471,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ALBERTO MARIA BENEDETTI